

MICROCREDITO ITALIANO SPA

MicroCredito Italiano spa
Viale dei Parioli, 50
Roma
Pec: Microcreditoitaliano@legalmail.it

Spett.le

Servizio Regolamentazione a Analisi Macro-prudenziale

Divisione Regolamentazione II

ROMA

Inviato via Pec a : ram@pec.bancaditalia.it

OSSERVAZIONI SULLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA : RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

Premessa :

le seguenti osservazioni sono fatte per arrivare a fare chiarezza sull'argomento in consultazione dal punto di vista del nuovo soggetto "Operatore di Micro-credito" , cui l'art.111 T.U.B, ha concesso una nuova riserva di credito (in deroga). In particolare di un soggetto costituito nella forma di società per azioni.

Crediamo che al nuovo soggetto debbano essere date "gambe" per operare e acquisire fonti di funding, perlomeno alla stregua degli altri soggetti di cui all'art.106 T.U.B, di cui alla fine, come detto, è una "deroga".

Sarebbe a nostro avviso deleterio costringerlo a finanziarsi quasi esclusivamente dal canale bancario. Parrebbe una sorta di contro-senso e ne limiterebbe l'azione e l'attività con conseguenze negative rispetto alle intenzioni/proposizioni del legislatore.

Nel documento in consultazione sembra ci sia invece perlomeno poca attenzione, certamente dettata da concause non intenzionali, che comprime oltre il necessario, la possibilità/opportunità di fare funding al nuovo soggetto "Operatore di Micro-credito".

Da una parte il C.I.C.R. priva imperiosamente la possibilità del soggetto di adottare la disciplina civilistica sul tema (nel particolare quella delle Spa), dall'altra si applica una sorta di "punizione" rispetto agli intermediari vigilati (in particolare le finanziarie 106) ponendo dei limiti più bassi (il patrimonio), in quanto soggetto non vigilato.

Non crediamo che la normativa in consultazione sposti " il progetto" del legislatore che ha concesso la riserva di credito prevista dal T.U.B. Fare funding essenzialmente dal canale bancario preclude al nuovo soggetto una sua piena funzione economica e sociale e gli toglie autonomie importanti.

MICROCREDITO ITALIANO SPA

Crediamo che delle due l'una : o si rispetta la disciplina civilistica o si deroga ,non solo nella capacità di fare credito, ma anche in quella di reperire funding.

Osservazioni puntuali :

SEZIONE VIII

RACCOLTA DELLE SOCIETA' FINANZIARIE

Regola :

Le società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma possono emettere strumenti finanziari di raccolta entro il limite complessivo del patrimonio. Viene concessa deroga alle società autorizzate e iscritte nell'elenco di cui all'art.106 TUB

Osservazione:

Parrebbe corretto che anche l'intermediario art.111 tub (Operatore di Micro-credito) in particolare se costituito come spa, possa usufruire della medesima deroga, si eviterebbe in tale maniera una disparità di trattamento sul versante funding. Qualora, la vigilanza, voglia porre regole più puntuali rispetto all'argomento specifico, che vadano, a coprire il gap (sempre sul tema) fra vigilato e non vigilato, ben vengano, ma non si tolga l'opportunità di usufruire di tale opportunità.

In tale contesto occorre, inoltre, a nostro avviso, fare chiarezza (sempre rispetto alla controparte "OPERATORE DI MICRO-CREDITO COSTITUITO SOTTO FORMA DI SPA) se per lo stesso siano applicabili, (per scrupolo, lo poniamo come chiarimento) le deroghe civilistiche relative alla disciplina dell'emissione delle obbligazioni societarie per le seguenti fattispecie e cioè:

- 1) Nessun limite se la parte eccedente la normativa viene sottoscritta da intermediari soggetti a vigilanza prudenziale;
- 2) Nessun limite se le emissioni sono destinate a essere quotate in mercati regolamentari o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- 3) Nessun limite se le obbligazioni emesse danno diritto di acquisire o sottoscrivere azioni;
- 4) Emissione consentita oltre i limiti se garantiti da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società e sino a 2/3 del valore degli stessi;

Sintetizzando :

Osservazione :

Si chiede la conferma per L'Operatore di Micro-Credito (SPA) delle previsioni di deroga civilistiche in materia sopra menzionate e cioè:

- 1) Nessun limite se la parte eccedente la normativa viene sottoscritta da intermediari soggetti a vigilanza prudenziale;
- 2) Nessun limite se le emissioni sono destinate a essere quotate in mercati regolamentari o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- 3) Nessun limite se le obbligazioni emesse danno diritto di acquisire o sottoscrivere azioni;

MICROCREDITO ITALIANO SPA

4) Emissione consentita oltre i limiti se garantiti da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società e sino a 2/3 del valore degli stessi;

SEZIONE V

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI

L'Art. 2 della Sezione V (Società diverse dalle Cooperative) recita che le società diverse dalle cooperative possono effettuare raccolta di risparmio, senza alcun limite, qualora i sottoscrittori soci detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Il terzo comma dell'art.2 fa riferimento all'All.B il quale riporta una tabella di riepilogo. Il Titolo dell'allegato B sul frontespizio della tabella "RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO SOCI" porta un riferimento (a) che rimanda a una nota che riporta :

" la raccolta mediante emissione di strumenti finanziari, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla sezione IV del presente capitolo"

Posto che "strumenti finanziari di raccolta" sono definiti le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati, e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso" si chiede di :

Osservazione:

Chiarire meglio la differenza fra :

- 1) Possibilità di raccolta e
- 2) Possibilità di raccolta tramite strumenti finanziari

Nella fattispecie specifica menzionata in tabella SEGUENTE : Raccolta di risparmio presso soci :

società	caratteristiche	possibilità di raccolta	ulteriori condizioni
SPA	FINANZIARIA	SENZA ALCUN LIMITE	PREVISIONE STATUTARIA SOCI DA 3 MESI PARTECIPAZIONE ALMENO 2%

La possibilità di raccolta non tramite strumenti finanziari come sopra descritti, con che mezzo viene intesa?

Ci si riferisce all'ordinario finanziamento soci ?

SEZIONE IX

SOCIAL LENDING

MICROCREDITO ITALIANO SPA

Anche in Italia si stanno affermando società che hanno iniziato a operare in tale settore. Ad oggi esistono due piattaforme per il peer to peer tra privati e una che si accinge a farlo fra privati e imprese.

La modalità operativa, che parrebbe avere un via di "vigilanza", è quella della costituzione di un istituto di pagamento che veicola tramite portale l'incontro di domanda di finanziamento e offerta di fondi. Il contratto base a livello giuridico resta il prestito chirografario fra privati.

In estrema sintesi l'Istituto di pagamento svolge una funzione di mero servizio e non acquisisce direttamente i fondi dei prestatori, ma li gestisce in base a opportuna contrattualizzazione.

Il fine del legislatore è quindi quello di tenere separati i fondi dei prestatori fino alla loro destinazione a favore dei prenditori, destinazione che deve essere conseguente a una trattativa.

L'osservazione seguente è tesa a verificare se l'operatore di Micro-credito può attivare un portale di peer to peer lending in via diretta o deve forzatamente andare a costituire a latere un istituto di pagamento. L'idea base è quella di poter offrire un canale dedicato di mediazione finalizzato solo all'erogazione di micro-credito con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento per tale Operatore, potendo acquisire (determinante) la garanzia del FNGARANZIA, interdetta nella modalità di peer to peer lending sin qui adottata. Il fondo infatti non potrebbe garantire un privato che presta a un prenditore di micro-credito.

Osservazione :

E' possibile creare una struttura che permetta : di svolgere attività di peer-to-peer privato-prenditore di microcredito (microimpresa) e al contempo permettere l'acquisizione della garanzia del fondo nazionale di garanzia per il micro-credito? In estrema sintesi una struttura che segreghi e blindi i capitali che pervengono dai finanziatori , ma al tempo stesso consenta all'Operatore di chiedere la garanzia del fondo nazionale di garanzia sulle operazioni di finanziamento ai prenditori. Se possibile i vantaggi sarebbero enormi per tutti:

- 1) Il privato che impiega fondi sa che il suo investimento è garantito da un fondo nazionale
- 2) L'Operatore di Micro-credito percepisce una mera provvigione di intermediazione
- 3) Il costo per interessi pagati da parte della micro-impresa si ridurrebbe drasticamente
- 4) Si aprirebbe un altro canale di operatività

Roma, 18 gennaio 2016

MICROCREDITO ITALIANO SPA

Il Presidente

Dott. Massimo Severoni

